



Dato letterale e comune intenzione delle parti nell'interpretazione del contratto

Benedetta Sirgiovanni

Dottore di ricerca in Diritto privato

a) Problema

Muovendo dal dettato dell'art. 1362 c.c. si pone il problema di stabilire se dato letterale e comune intenzione delle parti siano criteri ermeneutici sussidiari ovvero concorrenti.

b) Gli orientamenti della giurisprudenza

Due sono gli orientamenti emersi in giurisprudenza. L'indirizzo maggioritario, facendo applicazione dell'antico e non codificato principio *in claris non fit interpretatio*, ritiene che il criterio letterale sia prioritario, mentre considera meramente sussidiario il criterio funzionale. In base a questa impostazione, il giudice, di fronte alla lettera chiara e univoca, deve arrestarsi al dato letterale, potendo peraltro avvalersi dei comportamenti delle parti soltanto nel caso in cui il dato letterale medesimo si dimostri insufficiente ad evidenziare la comune intenzione delle parti in quanto le espressioni letterali del contratto non rivestono i caratteri della chiarezza, precisione ed univocità. L'indirizzo minoritario ritiene, invece, che senso letterale e comportamenti delle parti va-

dano utilizzati e integrati a vicenda quali mezzi per raggiungere il fine dell'interpretazione, che è quello di determinare la comune intenzione delle parti. In questa prospettiva i due criteri ermeneutici vanno applicati in concorso tra loro.

c) Soluzione

L'indirizzo minoritario sembra preferibile, anche se con alcune precisazioni. Dalla lettera della disposizione contenuta nell'art. 1362 c.c. si evince che la comune intenzione non è il fine dell'interpretazione, ma piuttosto un criterio ermeneutico, al pari del dato letterale, che l'interprete deve utilizzare al fine di attribuire significati alle clausole contrattuali. Tra significato letterale e comune intenzione non vi è, dunque, un rapporto tra mezzo e fine, ma entrambi si atteggianno come mezzi diretti ad un fine unico: ascrivere un significato alle clausole contrattuali. I comportamenti assolvono esclusivamente la funzione di determinare la comune intenzione delle parti, costituendo il materiale ermeneutico da cui trarre la comune intenzione.

SINTESI

» SOMMARIO

1. Il caso
2. Il problema
3. Gli orientamenti della giurisprudenza
4. Conclusioni

1. Il caso

La società Beta, dopo aver svolto trattative con un personaggio celebre, stipulava con la società Alfa un contratto concernente l'utilizzo come marchio del nome del personaggio, socio al 95 per cento della società Alfa.

La società Beta riteneva che il contratto comprendesse anche l'utilizzo del marchio da parte del personaggio celebre, che così sarebbe stato obbligato a svolgere un'attività di promozione del prodotto. Perveniva a tale conclusione adducendo che essa era stata contattata direttamente dal personaggio celebre, titolare, peraltro, del 95 per cento del capitale della Società Alfa, che, in sede precontrattuale, aveva garantito che il personaggio, in occasione delle apparizioni pubblicitarie, avrebbe indossato il prodotto. Inoltre, questi partecipava alla stipulazione del contratto e successivamente risultava tra gli invitati alle fiere in cui era presentato il prodotto che portava il suo nome.

La società Beta cita la società Alfa per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento perché il personaggio famoso non aveva svolto alcuna attività promozionale del prodotto. La Società Alfa eccepisce che il suo non era da considerare un inadempimento, in quanto, come emergeva chiaramente dalla lettera del contratto, esso concerneva soltanto l'uso del nome del personaggio celebre come marchio, non la sua collaborazione nell'attività promozionale.

2. Il problema

La risoluzione del caso prospettato presuppone la disamina del problema concernente la relazione tra dato letterale e comune intenzione delle parti nell'interpretazione del contratto. In particolare, occorre verificare se i due criteri ermeneutici contemplati nell'**art. 1362 c.c.** siano in rapporto di sussidiarietà ovvero vadano utilizzati in concorso tra loro. Aderire all'una ovvero all'altra tesi comporta rilevanti conseguenze, in quanto il significato, conseguito attraverso l'uso di canoni ermeneutici⁽¹⁾, è il risultato di una procedura e, quindi, muta a se-

conda non soltanto del tipo di canoni usati, ma anche dell'ordine in cui questi ultimi vengono applicati⁽²⁾.

3. Gli orientamenti della giurisprudenza

L'art. 1362, 1° co., c.c. prescrive che nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non fermarsi al senso letterale delle parole.

Dall'analisi delle sentenze in materia emergono due orientamenti⁽³⁾.

La giurisprudenza prevalente, con motivazioni poco argomentate e sostanzialmente tratte, sembra fare applicazione dell'antico e non codificato principio *in claris non fit interpretatio*. In presenza di un documento chiaro, di significato cioè univoco – si legge in queste pronunce – il giudice deve arrestarsi al senso letterale delle parole, perché altrimenti finirebbe per sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. Secondo questa impostazione, quando il significato delle parole del contratto è tale da rendere palese la comune intenzione delle parti, il giudice deve limitarsi a riconoscere l'univocità dell'espressione letterale. Soltanto nel caso in cui il dato letterale si dimostri insufficiente ad evidenziare la comune intenzione perché le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, il giudice, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti, potrebbe avvalersi anche dei comportamenti delle stesse.

Qualora, poi, dai comportamenti delle parti emergesse una difformità tra comune intenzione e significato risultante dalla lettera, il giudice potrebbe andare oltre il testo purché indichi l'*iter* logico del suo ragionamento, preferendo al dato letterale quello extratestuale, costituito dall'esame del comportamento complessivo (c.d. interpretazione extratestuale ovvero pretestuale)⁽⁴⁾.

In questa prospettiva il criterio letterale e quello logico sono utilizzati alternativamente o, più correttamente, in via sussidiaria.

Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità, invece, l'interpretazione

⁽¹⁾ Sulla natura di precetti contenuti nelle disposizioni sull'interpretazione giuridica si rinvia a GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, rist., Padova, 1983, 29.

⁽²⁾ Cfr. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, 1141. Il fatto entra nel mondo giuridico così come filtrato dai canoni ermeneutici previsti dalla legge. Pertanto, se si violano questi ultimi, si incorre in una violazione di legge «perché si attribuiscono gli effetti ad un fatto diverso da quello che la legge prevede». Cfr. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1926, 249.

⁽³⁾ Si indicano soltanto le sentenze più recenti rappresentative dei due orientamenti giurisprudenziali in quanto del tutto conformi ai rispettivi precedenti.

Nel primo orientamento si inseriscono le seguenti pronunce: Cass., 13.3.2006, n. 5406, inedita; Cass., 13.3.2006, n. 5401, inedita; Cass., 12.1.2006, n. 415, in *Giust. civ. mass.*, 2006, 111; Cass., 22.12.2005, n. 28479, in *Contr.*, 2006, 765; Cass., 2.12.2005, n. 26267, inedita; Cass., 27.10.2004, n. 20791, in *Contr.*, 2005, 569, con nota di GIAMMARINO, *Il patto di opzione come presupposto del diritto alla provvigione*; Cass., 4.5.2005, n.

9284, in *Guida dir.*, 2005, 25, 43; Cass., 26.5.2005, n. 11197, *ivi*, 28, 72; Cass., 9.6.2004, n. 10968, in *Contr.*, 2005, 34; Cass., 24.5.2004, n. 9916, in *Guida dir.*, 2005, dossier 2, 32; Cass., 14.5.2004, n. 9212, *ivi*; Cass., 24.2.2004, n. 3633, *ivi*, 2004, 14, 53; Cass., 5.2.2004, n. 2153, in *Arch. giur. circolaz.*, 2004, 617; Cass., 21.5.2003, n. 8022, in *Orient. giur. lav.*, 2003, 471; Cass., 9.8.1995, n. 8761, in *Foro it.*, 1996, I, 615; Cass., 2.11.1995, n. 11392, *ivi*, 2852, con nota di CRISOSTOMO, *Sull'interpretazione del contratto: la Cassazione al di là della Manica*.

Sono, invece, ascrivibili al secondo orientamento le seguenti sentenze: Cass., 28.3.2006, n. 7083, in *CED*, 588667; Cass., 1.6.2004, n. 10484, in *Contr.*, 2005, 691, con nota di DE MEO, *La disciplina del contratto di ormeggio*; Cass., 10.10.2003, n. 15150, *ivi*, 2004, 355; Cass., 23.8.2003, n. 12389, *ivi*, 247; Cass., 17.1.2001, n. 564, *ivi*, 2001, 456; Cass., 23.12.1993, n. 12758, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1925, con nota di P. COSTANZO, *Sulla valutabilità del comportamento dovuto in sede di interpretazione del contratto*; Cass., 14.3.1990, n. 2058, in *CED*, 465892.

⁽⁴⁾ Cass., 30.5.1995, n. 6050, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 632; Cass., 26.1.1987, n. 707, in *CED*, 450409.

In giurisprudenza si dibatte sul rapporto tra i criteri ermeneutici contemplati nell'art. 1362

richiede la determinazione della comune intenzione delle parti da accertare attraverso il senso letterale delle parole e il comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Occorre sì muovere dalle espressioni lessicali impiegate, ma non può tuttavia essere trascurata l'applicazione delle regole di interpretazione funzionale e sistematica, in guisa da ricavarne la conferma del significato delle parole adoperate nel contratto. Senso letterale e comportamenti delle parti si pongono, dunque, in posizione paritaria e vanno utilizzati e integrati a vicenda quali mezzi per raggiungere il fine dell'interpretazione, che è quello di determinare la comune intenzione delle parti. Pertanto, secondo questa prospettiva, il giudice non può sottrarsi a tale duplice indagine adducendo una pretesa chiarezza del testo.

Dalla sintesi delle posizioni qui richiamate, risulta che i due indirizzi divergono non nel fine dell'interpretazione del contratto, che sembra essere pur sempre la determinazione della comune intenzione delle parti⁽⁵⁾, quanto piuttosto nei criteri necessari per individuare la stessa.

4. Conclusioni

L'indirizzo minoritario sembra preferibile, anche se si ritiene opportuno svolgere talune precisazioni. Dal dettato normativo dell'art. 1362 c.c. si evince che il legislatore indica un percorso⁽⁶⁾, una procedura che l'interprete deve seguire al fine di attribuire un significato al testo contrattuale⁽⁷⁾. Nell'interpretazione giuridica i **criteri ermeneutici** sono vincolanti⁽⁸⁾ e, quindi, controllabili⁽⁹⁾, perché il testo da interpretare non va soltanto inteso, ma altresì osservato⁽¹⁰⁾. In sostanza, l'interpretazione di un dato fatto giuridico ha un esito pratico, in quanto comporta come conseguenza logica il prodursi di un determinato effetto giuridico⁽¹¹⁾.

Quali canoni legali sull'interpretazione il legislatore all'art. 1362 c.c. prescrive il criterio letterale combinato con quello intenzionale (la **comune intenzione delle parti**)⁽¹²⁾. A differenza di quanto accadeva nel codice civile del 1865, che sanciva, per l'interpretazione dei contratti, la prevalenza dell'intenzione sulla formula (cfr. art. 1131 c.c. 1865: «nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, anziché stare al senso letterale delle parole»), il codice del 1942, all'art. 1362 c.c., pone sul medesimo piano il senso letterale e la comune intenzione delle parti. Nell'interpretare i contratti non ci si può, infatti, limitare al senso letterale, ma occorre verificare altresì quale sia stata la comune intenzione delle parti al momento della stipulazione del contratto. Da ciò risulta che la comune intenzione, diversamente da quanto si legge nelle pronunce che fanno capo ad entrambi gli orientamenti, non è lo scopo dell'attività interpretativa, ma è piuttosto un criterio ermeneutico al pari del dato letterale che l'interprete deve utilizzare al fine di attribuire significati (*rectius* precetti) alle clausole contrattuali⁽¹³⁾. Tra significato letterale e comune intenzione non vi è, dunque, un rapporto tra mezzo e fine, ma entrambi si attecchiano a mezzi diretti al fine unico di ascrivere un significato alle clausole contrattuali.

La comune intenzione delle parti assolve la funzione di selezionare, tra i significati letterali attribuibili alle clausole contrattuali, quello che maggiormente rispecchia la situazione concreta, utilizzando a tal fine, come materiale ermeneutico, il comportamento delle parti anteriore, contemporaneo e posteriore alla conclusione del contratto⁽¹⁴⁾. Da questi ultimi si risale alla comune intenzione, che possiamo definire quale proiezione del contratto compiuta dalle parti al momento della stipulazione⁽¹⁵⁾, la rappresentazione degli interessi che il contratto in-

Dal dato positivo emerge che dato letterale e comune intenzione sono criteri ermeneutici concorrenti diretti ad attribuire un significato alle clausole contrattuali

⁽⁵⁾ Del pari in dottrina CARRESI, *Dell'interpretazione del contratto*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1992, 2.

⁽⁶⁾ Cfr. IRTI, *op. cit.*, 1140.

⁽⁷⁾ Cfr. GRASSETTI, *op. cit.*, 18 e 103; CASELLA, *Il contratto e l'interpretazione: contributo a una ricerca di diritto positivo*, Milano, 1961, 48; COSTANZA, *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, in *Digesto civ.*, X, Torino, 1993, 25.

⁽⁸⁾ Cfr. IRTI, *op. cit.*, 1141 e 1161. Se, infatti, non vi fossero nel nostro ordinamento criteri che vincolassero l'interprete all'applicazione di un metodo, di un itinerario da seguire, regnerebbe il caos, compromettendo, in tal modo, irrimediabilmente, il principio di certezza del diritto, in quanto ogni interprete farebbe applicazione di criteri diversi e, quindi, giungerebbe a conseguenze differenti, senza la possibilità che un terzo possa controllare l'itinerario ermeneutico.

⁽⁹⁾ Cfr. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, Milano, 1948, 10.

⁽¹⁰⁾ Cfr. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, II, Milano, 1955, 804.

⁽¹¹⁾ Cfr. V. RIZZO, *Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole*, Napoli, 1985, 529; MENGONI, *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in *Id.*, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, 91; VIOLA e G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, Roma-Bari, 2002, 114.

⁽¹²⁾ Sulla critica al principio espresso in giurisprudenza, che attribuisce natura secondaria e, quindi, sussidiaria al criterio della comune intenzione rispetto a quello letterale, si veda MO-

SCATI, *Il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto in relazione al criterio di ermeneutica contenuto nel capoverso dell'art. 1362 c.c.*, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 628; BILGIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, Milano, 1991, 103.

⁽¹³⁾ Sulla nozione di clausola e sul rapporto tra clausola e precetto si rinvia a FRAGALI, *Clausole, frammenti di clausole, rapporti fra clausole e negozio*, in *Giust. civ.*, 1959, I, 312; GRASSETTI, *Clausola del negozio*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 184; TAMPONI, *Contributo all'esegesi dell'art. 1419 c.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1978, 105 e 483; CARRESI, *Il contratto*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, XXI, 1, Milano, 1987, 213; CONFORTINI, *Clausola compromissoria*, in *Dizionario dell'arbitrato*, a cura di Irti, Torino, 1997, 188. Si abbraccia l'impostazione di quella parte della dottrina (CONFORTINI, *op. loc. ult. cit.*) che adotta convenzionalmente la parola clausola come singola proposizione linguistica e la parola precetto come imperativo giuridico inscindibile. Con la conseguenza che da un lato il precetto può risultare da una o più proposizioni, dall'altro la clausola può contenere una o più precetti.

⁽¹⁴⁾ Sul punto si rinvia a IRTI, *Testo e contesto: una lettura dell'art. 1362 Codice civile*, Padova, 1996, 30.

⁽¹⁵⁾ La dottrina ha definito la comune intenzione delle parti quale «fine comune delle parti» (GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., 108); «intento, rivolto alla produzione di effetti giuridici, idoneo a rendere riconoscibile lo scopo pratico perseguito dalle parti nel negozio concreto» (GRASSETTI, *Rilevanza dell'intento giuridico in caso di divergenza dall'intento empi-*

I comportamenti delle parti costituiscono non un criterio ermeneutico concorrente con il dato letterale, ma il materiale ermeneutico da cui inferire la comune intenzione delle parti

tende realizzare, il risultato avuto di mira dalle parti⁽¹⁶⁾. Per ricostruire la comune intenzione delle parti l'interprete deve riportarsi al momento della conclusione di quest'ultimo, pur utilizzando quale materiale ermeneutico anche i comportamenti successivi. I comportamenti assolvono esclusivamente la funzione di determinare la comune intenzione delle parti: sono, in sostanza, indici rivelatori di quest'ultima, costituiscono il materiale ermeneutico da cui trarre la comune intenzione. Il confronto si compie, dunque, tra dato letterale e comune intenzione, non tra dato letterale e comportamenti (come, invece, emerge dalla giurisprudenza che si inserisce nel secondo orientamento).

La ricerca della comune intenzione delle parti va sempre compiuta a prescindere dalla presunta chiarezza e univocità del testo contrattuale. Soltanto dopo aver operato un confronto tra senso letterale e comune intenzione, si può concludere per la univocità o la equivocità del senso⁽¹⁷⁾. Se, infatti, dalla ricostruzione di quest'ultima emerge un significato della clausola coincidente con l'unico significato letterale, allora potremmo considerare il senso letterale univoco. Al contrario, se diversi sono i significati letterali che risultano dal testo contrattuale, allora il senso letterale è equivoco e tra i significati letterali si sceglierà quello conforme allo scopo condiviso dalle parti.

Tuttavia, se la comune intenzione urta con il signi-

ficato letterale, quest'ultimo e non l'intenzione comune prevarrà⁽¹⁸⁾, perché la comune intenzione non può sostituirsi all'accordo⁽¹⁹⁾.

Applicando questi principi al caso sopra rappresentato, si dovrebbe pertanto giungere alla conclusione che, al fine di attribuire un significato alla locuzione «utilizzo del marchio» (e così determinare se la fattispecie contrattuale si limiti alla cessione del nome come marchio o comprenda anche l'uso da parte del personaggio celebre del prodotto avente il suo nome come marchio), l'interprete debba procedere al confronto tra la lettera e lo scopo condiviso dalle parti, così come risulta dai comportamenti delle parti, precedenti, concomitanti e successivi alla conclusione del contratto.

Dall'analisi di questi ultimi (diretto contatto con il personaggio celebre, promessa in sede precontrattuale di quest'ultimo di indossare il prodotto in occasioni pubblicitarie, partecipazione diretta del personaggio celebre alla stipulazione del contratto) si potrebbe inferire che lo scopo condiviso dalle parti al momento della stipulazione del contratto fosse quello di utilizzare non soltanto il nome del personaggio, ma anche di ricevere dallo stesso un'attività promozionale. Pertanto, tra i possibili significati letterali ascrivibili all'espressione «utilizzo del marchio», quello preferibile è proprio quest'ultimo, perché conforme alla *ratio contractus*. ■

rico, in *Ist. Ec. Giur. Regia Un. Cagliari*, Milano, 1936, 109); «intenzione riconoscibile dal comportamento delle parti» (CASELLA, *op. cit.*, 143); «concorde determinazione causale, concorde intento pratico di entrambe le parti» (BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Milano, 1949, 412); «scopo condiviso dalle parti e, perciò, comune ad ambedue i contraenti» (IRTI, *Testo e contesto*, cit., 25), «regolamento di interessi» (V. RIZZO, *op. cit.*, 163); «interesse obiettivamente perseguito con il contratto» (C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, 1992, 273, 324 e 425).

⁽¹⁶⁾ Una volta tentato di individuare il concetto di comune intenzione, sembra opportuno distinguere quest'ultima dalla nozione di causa al fine di evitare qualsiasi indebita sovrapposizione tra i due concetti. La comune intenzione è la proiezione del contratto compiuta dalle parti al momento della sua stipulazione, lo scopo, il fine che entrambe le parti si sono rappresentate al momento della conclusione del contratto, la causa è, invece, lo scopo che il contratto nei fatti realizza (cfr. M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, 95 e 105; U. BRECCIA, *Causa*, in *Contratti in generale*, in *Tratt. Bessone*, Torino, 1999, 70). La comune intenzione è un criterio ermeneutico, di cui l'interprete si avvale al fine di attribuire un determinato significato all'accordo contrattuale; la causa è un elemento costitutivo del contratto, che serve a qualificare il contratto, al fine dell'identificazione della disciplina applicabile, nonché a controllare la sua liceità (Sul punto si rinvia a G.B. FERRI, *Causa e tipo nella*

teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 133). Comune intenzione e causa sono due diverse categorie concettuali, tuttavia non può negarsi una loro intima connessione. La causa di un contratto potrà, infatti, accertarsi soltanto all'esito del processo ermeneutico, che miri a cogliere la portata del contratto nella sua interezza (cfr. ROPPO, *Contratto*, in *Digesto civ.*, IV, Torino, 1989, 112).

⁽¹⁷⁾ Sulla critica al brocardo *in claris non fit interpretatio*, vedi BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, I, cit., 357; IRTI, *Testo e contesto*, cit., 63; P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 990 ss.; GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in *Tratt. Iudica e Zatti*, Milano, 1993, 326 e 329.

⁽¹⁸⁾ Cfr. IRTI, *op. ult. cit.*, 45. Di contrario avviso SACCO, *L'interpretazione*, in SACCO e DE NOVA, *Il contratto*, 3ª ed., in *Tratt. Sacco*, Torino, 2004, 394.

⁽¹⁹⁾ Sulla negazione dell'interpretazione extratestuale si veda MOSCATI, *op. cit.*, 636.

Pertanto, interessa segnalare come nei Principi Lando e, in particolare, nell'art. 5:101 sulle regole generali dell'interpretazione, sia prevista la c.d. interpretazione extratestuale. Si legge, infatti, che «il contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti anche quando questa non è conforme al significato letterale delle parole». Così CASTRONOVO, *Principi di diritto europeo dei contratti*, Milano, 2001, 319.